



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 28/06/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 21 maggio 2012, n. 36

D.lgs. 334/1999 e smi, art. 25 “Misure di controllo”. Gestore: Balice Srl - Stabilimento: Valenzano (BA) - Rapporto di sopralluogo ispettivo.

Il giorno 21 maggio 2012, in Modugno presso la sede del Servizio Rischio Industriale,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISCHIO INDUSTRIALE,

visti gli artt. 4 e 5 della LR Puglia n. 7 del 04/02/1997;

vista la DGR Puglia n. 3261 del 28/07/1998;

visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

visto l'art. 18 del D.lgs. 196 del 30/06/03, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

vista la DGR Puglia n. 767 del 26/04/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale, con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, Regione Puglia, n. 17 del 24/06/2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale, Regione Puglia, n. 10 del 26/07/2011, recante “Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale, Regione Puglia, n. 20 del 14/12/2011, recante “Ulteriori disposizioni organizzative del Servizio Rischio Industriale e dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore UO, qui di seguito riportata, confermata dall'Alta Professionalità AIA:

- l'art. 25 del D.lgs. n. 334/1999 individua la Regione quale Autorità competente per lo svolgimento delle verifiche ispettive finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal Gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza per gli stabilimenti non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza (ossia non soggetti ai disposti dell'art. 8 del medesimo D.lgs. 334/99);
- con DDGR n. 801 del 23/03/2010 e n. 1553 del 05/07/2010, la Regione Puglia ha provveduto a disciplinare le modalità di svolgimento di dette verifiche ed ha demandando ad Arpa Puglia l'effettuazione delle stesse;
- l'Arpa Puglia con nota prot. n. 63359 del 29/12/2011, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 664 del 28/02/2012, ha trasmesso il "Rapporto di sopralluogo ispettivo", svolto ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 334/1999 e della DGR Puglia n. 1553/2010, presso lo stabilimento Balice Srl, sito in S.P. 70 Ceglie-Adelfia Km. 3 - 70010 Valenzano (BA);
- l'Arpa Puglia per lo svolgimento delle suddette attività ha costituito una Commissione ispettiva, composta da funzionari tecnici, che ha effettuato un sopralluogo il giorno 18/11/2011, producendo il "Rapporto di sopralluogo ispettivo" di cui innanzi articolato in una relazione di 8 pagine e annessi allegati;
- con le già citate DDGR Puglia n. 801/2010 e 1553/2010 è stato stabilito che l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti adotta i provvedimenti discendenti dalle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza (ossia non soggetti ai disposti dell'art. 8 del D.lgs. 334/99);
- Il Servizio Rischio Industriale con nota n° 1228 in data 10.04.2012 ha chiesto, tra l'altro, conferma all'Arpa Puglia circa la chiara comprensione delle prescrizioni da parte del Gestore, così come prescritto dal DD 232/2009 del MATTM. A tal riguardo con lettera n° 21776 in data 23.04.2012 l'Agenzia Regionale ha riferito in merito, confermando le prescrizioni.

ritenuto pertanto,

- di procedere ai sensi di quanto disposto dalla DGR Puglia n. 1553/2010 all'adozione dei provvedimenti di competenza prendendo atto e facendo proprie le risultanze dell'attività di verifica svolta da Arpa Puglia, così come descritte nel "Rapporto di sopralluogo ispettivo" su menzionato e che qui si intende integralmente riportato;

sulla base della istruttoria svolta dal Funzionario istruttore UO, l'Alta professionalità AIA propone l'adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del d.lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del Bilancio Regionale

Tutto ciò premesso,

## DETERMINA

per quanto rappresentato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del “Rapporto di sopralluogo ispettivo” (trasmesso con nota prot. n. 3359 del 29/12/2011) relativo alla visita condotta da Arpa Puglia ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 334/99 e smi presso lo stabilimento Balice Srl, sito in S.P. 70 Ceglie-Adelfia Km. 3 - 70010 Valenzano (BA), che, in atti presso il Servizio Rischio Industriale, si intende qui integralmente riportato per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di stabilire che il Gestore dello stabilimento dovrà ottemperare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione (anticipata via fax) del presente provvedimento, alle prescrizioni formulate dalla Commissione ispettiva, riportate nel Capitolo 4 “Conclusioni” del “Rapporto di sopralluogo ispettivo”, qui di seguito riportate:

- notificare la cessazione dell’attività distillatoria e di stoccaggio di alcool con le modalità previste dall’art. 6 comma 4 del D.L.vo 334/99 e smi;
- mettere in sicurezza e bonificare tutti i serbatoi che abbiano contenuto alcool e gli impianti di distillazione alcool, al fine di eliminare il rischio di sversamento di prodotto nel suolo o dell’istaurarsi di condizioni di pericolo dovute ai vapori all’interno dei serbatoi, ai sensi della parte IV del D.L.vo 152 del 3.4.2006 3e smi;
- mettere in sicurezza e bonificare tutti i serbatoi che abbiano contenuto gasolio (di alimentazione del distributore e della caldaia) o olio combustibile (di alimentazione del generatore di vapore) smaltendo come rifiuto pericoloso l’eventuale giacenza di prodotto in essi contenuto, al fine di eliminare il rischio di sversamento di prodotto nel suolo o dell’instaurarsi di condizioni di pericolo dovute ai vapori all’interno dei serbatoi, ai sensi della parte IV del D.L.vo 152/06;
- accertare che non vi sia stata contaminazione del suolo riconducibile alle sostanze pericolose presenti in azienda (alcool, gasolio, olio combustibile);
- comunicare alla Regione Puglia e alla scrivente Agenzia quale sia la nuova destinazione d’uso di tali serbatoi e impianti, alla luce della comunicazione di dismissione dell’intero stabilimento;
- comunicare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari la dismissione delle sostanze e degli impianti pericolosi, per gli opportuni adempimenti conseguenti alla luce dell’attuale stato dell’impianto;

3. di stabilire, sulla scorta di quanto segnalato da Arpa e di seguito riportato:

Al fine dell’eliminazione di qualsiasi rischio di contaminazione ambientale e per prevenire eventuali situazioni di pericolosità, si segnala l’opportunità di richiedere al gestore apposito piano di dismissione complessivo di tutte le apparecchiature e gli impianti costituenti lo stabilimento.

che il Gestore dovrà presentare un piano di dismissione complessivo di tutte le apparecchiature e gli impianti costituenti lo stabilimento;

4. di stabilire che, ai fini di quanto disposto al precedente punto 2, il Gestore dovrà trasmettere al Servizio Rischio Industriale e ad Arpa Puglia, entro i predetti 60 giorni, una relazione dettagliata recante la puntuale indicazione degli interventi/iniziative attuati in recepimento delle prescrizioni formulate nel Rapporto di sopralluogo ispettivo”.

La relazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta dal Gestore ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445 del 28/12/2000, in merito all’avvenuta attuazione degli interventi di adeguamento alle prescrizioni;

5. di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di ulteriore sopralluogo, la verifica ed il controllo sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

6. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 27 del D.lgs. n. 334/1999 e s.m.i., per quanto attiene il mancato adempimento a prescrizioni;
7. di fare salve le competenze di altri Enti;
8. di comunicare il presente provvedimento allo stabilimento Balice Srl, sito in S.P. 70 Ceglie-Adelfia Km. 3 - 70010 Valenzano (BA);
9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Prefettura di Bari, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, al Comando Provinciale VV.F. di Bari, alla Provincia di Bari, al Comune di Valenzano (BA), all'ASL di Bari, all'Arpa Puglia Direzione Generale e al DAP-Bari;
10. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
11. di stabilire che a conclusione del procedimento avviato ex D.lgs. 334/99 e s.m.i., le eventuali prescrizioni saranno comunicate all'autorità competente AIA ai sensi del co. 8, art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006;
12. Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

l'Alta Professionalità AIA il Dirigente del Servizio  
Ing. Paolo Garofoli Rischio Industriale  
Ing. Giuseppe Tedeschi

---